

22514/06



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Raffaele CORONA - Presidente aggiunto F.F.-  
Dott. Salvatore SENESE - Pres. di sezione  
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Pres. di sezione  
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -  
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -  
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -  
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -  
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -  
Dott. Raffaele BOTTA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MONTEGIORGIO, in persona del Sindaco pro tempore Achilli Luciano, autorizzato con delibera della G.C. n. 16 del 13 febbraio 2004, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana 83/A, presso lo studio dell'avv. Vladimira Zipparo, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Brignocchi, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

ESENTE REGISTRAZIONE.

Oggetto

Oneri di urbanizzazione.  
Determinazione, liquidazione e  
riscossione. Giurisdizione del  
giudice amministrativo.

R.G.N. 7495/04

Cron. 22514

Rep.

Ud. 21/09/06

13

2072  
2006



**contro**

TOSTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Fermo (AP), via Girardi 28, presso l'avv. Massimo Iacopini, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche (Ancona), Sez. 2, n. 21/2/03, del 27 ottobre 2003, depositata il 28 novembre 2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 settembre 2006 dal Consigliere Raffaele Botta;

udito l'avv. Brignocchi per il ricorrente;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Marcello Matera che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La controversia concerne l'impugnazione innanzi al giudice tributario di una cartella esattoriale con la quale il Comune di Montegiorgio chiedeva al sig. Giuseppe Tosti il pagamento di oneri di urbanizzazione e conseguenti sanzioni per ritardato pagamento.

La Commissione Tributaria Provinciale adita, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione a favore del



giudice amministrativo sollevata dal Comune, accoglieva il ricorso ritenendo prescritta la pretesa del Comune medesimo. La decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale, il Comune di Montegiorgio propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria, con il primo dei quali reitera l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice amministrativo già sollevata con insuccesso nei gradi di merito. Resiste il Tosti con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva in questa sede il solo primo motivo di ricorso con il quale il Comune di Montegiorgio eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario e la violazione degli artt. 15 e 16, L. n. 10/1977, sostenendo che in ordine alla pretesa relativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione e delle relative sanzioni, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, sia ai sensi dell'art. 16, L. n. 10/1977, sia ai sensi dell'art. 7, L. n. 205/2000 «e, comunque, in forza della considerazione di ordine generale che il contributo di concessione edilizia non abbia natura di tributo».

Il motivo è fondato. L'art. 16, L. n. 10/1977, applicabile nella specie *ratione temporis*, stabilisce, come



queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine «all'intera area delle concessioni edilizie, nella quale rientrano gli oneri di urbanizzazione posti a carico del destinatario del provvedimento amministrativo» (Cass. nn. 5903/2003; 22904/2005). Peraltro la sussistenza di siffatta giurisdizione esclusiva è confermata dall'art. 34, D.Lgs. n. 80/1998 (poi sostituito dall'art. 7 L. n. 205/2000), il quale, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso (Cass. n. 7897/2003): sicché deve intendersi in essa inclusa la materia relativa alla determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione.

Pertanto, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

**P.Q.M.**



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 settembre 2006.

Il Consigliere estensore      Il Presidente

Dott. Raffaele Botta

Dott. Raffaele Corona

IL CANCELLIERE CI  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria  
oggi, 20 OTT. 2006



IL CANCELLIERE CI  
Giovanni Giambattista